Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it
E-mail: affarigenerali@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

Registro Generale n.: 109 del 23/11/2023

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **1** DEL **23/11/2023** - Reg.: AA

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT. C (C1), A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) - REVOCA ATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

RICHIAMATO il Decreto n. 12 del 01/11/2023 con il quale si attribuiva al Segretario Comunale la funzione di responsabile del personale parte giuridica.

PREMESSO CHE:
- il piano occupazionale riferito all'anno 2019, di cui all'allegato B del PTFP 2019- 2021 prevedeva, tra l'altro, il reclutamento attraverso un concorso pubblico di n. 2 agenti di polizia municipale, cat. C (C1), a tempo indeterminato part time al 50% (18 ore settimanali);
- con determinazione n. 202 Reg. Gen. del 19.12.2019 si indiceva il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei predetti posti, così come rettificato con determinazione n. 22 Reg. Gen. del 17.2.2020;
- si pubblicava il relativo bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 8 del 28.1.2020 e n. 20 del 10.3.2020, successivamente alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, nonché, sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio;

RILEVATO che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e all'espletamento delle prove concorsuali, salvo procedere con determinazione Reg. Gen. n. n. 44 del 19.5.2022 semplicemente all'ammissione con riserva delle domande al concorso de quo;

CONSIDERATO che:
nelle more tra la programmazione del concorso per la copertura dei n. 2 agenti di polizia municipale, cat. C (C1), a tempo indeterminato part time al 50% (18 ore settimanali), così come programmati nell'anno 2019, l'indizione del suddetto concorso, la riapertura dei termini e l'ammissione delle domande presentate, sono sopravvenute altre prioritarie necessità volte a garantire la continuità dei servizi fondamentali dell'ente, dovute al collocamento in quiescenza di n. 1 istruttore amministrativo cat. C-C5 addetto all'Ufficio Anagrafe a far data dal 01/12/2022, ad oggi temporaneamente sostituito mediante utilizzo a tempo parziale di personale di altro ente, alla previsione dell'imminente collocamento in quiescenza a far data dal 01/01/2024 del funzionario direttivo di elevata qualificazione nonché responsabile dell'Area Tecnica Geom. Stefano Trotta;
del pari si è proceduto alla sostituzione di altro dipendente Istruttore Amministrativo Cat. C-C5 addetto all'area Amministrativa, collocato in quiescenza precedentemente all'indizione della procedura di concorso in esame;

la procedura di reclutamento in corso, programmata nell'anno 2019 e avviata all'inizio del 2020, si riferisce a profili professionali che non garantiscono la sostituzione dei dipendenti collocati in quiescenza, con conseguente necessità di farvi fronte ricorrendo ad altre procedure assunzionali;
il reclutamento del personale deve essere programmato in funzione delle esigenze dell'ente salvaguardando, al contempo, gli equilibri di bilancio in tempi in cui, a causa della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, occorre un approccio prudenziale sulle previsioni di spesa oltre che intensificare l'attività di riscossione delle entrate;
la garanzia del tourn over dei dipendenti in quiescenza sia pure con la previsione di assunzione di unità di personale a part time per 12 ore settimanali è prioritaria rispetto al reclutamento di personale di vigilanza per 36 ore (n. 2 unità a 18 ore settimanali), posto che il contemperamento delle diverse esigenze dell'ente con il contenimento della spesa ben può essere assicurato mediante l'assunzione di una sola unità di agente di polizia locale per 12 ore settimanali;
Il 14 luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dei concorsi pubblici che modifica la disciplina per l'accesso alla Pubblica Amministrazione e contiene il nuovo regolamento sul funzionamento dei concorsi pubblici;
Insieme al Decreto PA convertito in Legge e al Decreto PA bis, il provvedimento rivoluziona il mondo delle selezioni per le PA con nuove regole applicate ai concorsi dall'entrata in vigore;
la riforma dei concorsi pubblici, nata per rendere le procedure concorsuali più semplici e veloci, interviene sui requisiti di accesso ai posti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e prevede diverse importanti novità legate allo svolgimento dei concorsi e alle prove d'esame;
l'attuale assetto normativo e la giurisprudenza non consentono di intervenire sul bando così come pubblicato e rettificato per adeguarlo alle mutate esigenze dell'ente e alla mutata normativa sopravvenuta;
per altro, il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi all'art. 41 comma 1, consente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, effetto necessario dell'eventuale modifica del bando, esclusivamente per il numero insufficiente di domande presentate, mentre è prevista la revoca del concorso in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico;

Preso atto della Delibera n 63 del 02/11/2023 con al quale la Giunta Comunale manifestava tra l'altro l'intenzione di:

- procedere alla predisposizione del Piano Triennale Fabbisogni Personale 2024/26, prevedendo per l'anno 2024 la copertura, mediante pubblico concorso per esami o utilizzo graduatorie di altri enti, di n. 1 posto per funzionario tecnico – area funzionari ed elevata qualificazione (ex cat. D) – part time 33 % (12 ore settimanali), n. 1 istruttore amministrativo-contabile- area degli istruttori (ex cat. C) – part time 33 % (12 ore settimanali) e n. 1 agente di polizia municipale - area degli istruttori (ex cat. C) – part time 33 % (12 ore settimanali);
- procedere all'immediato adeguamento della regolamentazione interna dell'ente alle recenti modifiche della normativa sovraordinata, anche al fine di avvalersi degli istituti di semplificazione recentemente introdotti in materia di concorsi pubblici.

Dato atto che:
occorre riconsiderare, stante anche il lasso di tempo intercorso, le esigenze sottese ed esistenti al momento della indizione della procedura concorsuale de quo;
le sopravvenute e specifiche necessità del Comune di Stio impongono una rivalutazione delle esigenze organizzative e rendono necessario individuare, nell'ambito del fabbisogno, ulteriori professionalità di maggior interesse per l'attuazione delle priorità strategiche dell'ente rispetto a quelle per cui è stata indetta la ridetta procedura concorsuale, orientando diversamente la propria capacità di spesa, al fine di garantire la corretta azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi generali dell'amministrazione;
alla luce delle mutate esigenze dell'amministrazione, al fine di garantire il turn over dei dipendenti collocati in quiescenza, non sussistono gli spazi finanziari necessari per portare a termine la procedura concorsuale precedentemente indetta in numero di 2 unità di agenti di polizia locale per un totale di 36 ore, ma solo per una unità a 12 ore settimanali, salvo rideterminarsi nei prossimi esercizi ricorrendo all'istituto dello scorrimento della graduatoria degli idonei e/o dell'eventuale incremento dell'orario di lavoro, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente;
è quanto mai opportuno rispettare e avvalersi della nuova normativa semplificatoria sopravvenuta, da recepire nelle fonti regolamentari interne all'ente e nei successivi relativi bandi da indire;
appare, per tanto, necessario revocare la procedura concorsuale attualmente in corso, inerente la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di n. 2 agenti di polizia municipale, cat. C (C1), a tempo indeterminato part time al 50% (18 ore settimanali), al fine di consentire la previsione e la successiva indizione di altrettante procedure assunzionali per la copertura di n. 1 posto per funzionario tecnico – area funzionari ed elevata qualificazione (ex cat. D) – part time 33 % (12 ore settimanali), n. 1 istruttore amministrativo-contabile- area degli istruttori (ex cat. C) – part time 33 % (12 ore settimanali) e n. 1 agente di polizia municipale - area degli istruttori (ex cat. C) – part time 33 % (12 ore settimanali);

VISTO l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, che statuisce che "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al*

momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimentoamministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulle quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e l'ammissione dei candidati alla procedura concorsuale, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

CONSIDERATO che:

la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51) e che il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21 quinquies della legge n.241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta comunque rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Consiglio di stato, sezione III, 29 novembre 2016 n.5026);

come ricordato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 23 novembre 2022, n. 7249, la revoca o l'annullamento di un concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

CONSIDERATO che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati del concorso bandito, l'interesse attuale dell'amministrazione ad orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, verso la selezione di professionalità di maggiore rilevanza strategica aventi specifiche qualifiche e competenze tecniche;

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate;

ATTESO CHE, a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per il concorso de quo è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e l'ammissione dei candidati, ma non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse del Comune di Stio, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di procedere a una differente selezione di professionalità in conformità alle attuali priorità strategiche dell'Ente;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura diatto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1 ° agosto 2011, n. 4554, TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, TAR Lombardia, sede di Milano,n.985 del 2 maggio 2019, Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n.230/2020);

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca,ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del bando di concorso volto alla copertura di n. 2 posti con profilo professionale di agente di polizia municipale part time 50% (18 ore settimanali);

DATO ATTO CHE

- sussistono le sopravvenute nuove esigenze organizzative e la mutata situazione di fatto e di diritto dell'Ente, come indicata dalla citata giurisprudenza, sicché ragioni di interesse pubblico e organizzativo giustificano la mancata copertura dei posti di cui al bando di concorso de quo e la previsione delle procedure assunzionali sopra meglio articolate;
- l'interesse pubblico alla buona organizzazione degli uffici pubblici tale da garantire il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa è prevalente rispetto all'aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura concorsuale in itinere;

RILEVATO CHE l'art. 107 del TUEL stabilisce al comma 3 tra l'altro che "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente…la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso", con conseguente necessità di disapplicare quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento Sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in ordine alla competenza del Sindaco in materia di revoca del bando di concorso, tanto in base al principio di gerarchia delle fonti;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 63 del 02/11/2023 con la quale, tra l'altro, si dava specifico indirizzo a revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, le determinazioni nn. 202 Reg. Gen. del 19.12.2019 e 22 Reg. Gen. del 17.2.2020, con le quali è stato approvato e rettificato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale part time 50% (18 ore settimanali), il medesimo bando di concorso così come rettificato nonché la determinazione Reg. Gen. n. 44 del 19.5.2022. con la quale di procedeva all'ammissione con riserva delle domande al concorso de quo;

RITENUTO dover provvedere in merito, dando esecuzione al suddetto indirizzo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, le determinazioni nn. 202 Reg. Gen. del 19.12.2019 e 22 Reg. Gen. del 17.2.2020, con le quali è stato approvato e rettificato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale part time 50% (18 ore settimanali), il medesimo bando di concorso così come rettificato nonché la determinazione Reg. Gen. n. 44 del 19.5.2022. con la quale di procedeva all'ammissione con riserva delle domande al concorso de quo;
- di pubblicare il provvedimento di revoca, oltre che all'albo pretorio dell'ente, anche sul sito istituzionale del Comune di Stio e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Il SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE
DOTT. FRANCESCO MINARDI

COMUNE DI STIO (SA) Via Piante e Trieste

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.: _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE